

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

58.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3806)	3
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3, 5
Fumagalli Carulli Ombretta, <i>Relatore</i>	3
Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	5
Votazione nominale:	
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Scarlato e Leccisi sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Carelli e Battaglia Pietro.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3806).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 aprile 1989.

L'onorevole Fumagalli Carulli ha facoltà di svolgere la relazione.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Con le due leggi recenti 25 luglio 1988, n. 334, e 27 luglio 1988, n. 369, il Parlamento ha autorizzato la ratifica e l'esecuzione, rispettivamente, della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate e del Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali con il Regno di Thailandia.

I due accordi internazionali, che presentano analogo contenuto, consentono di espiare nel proprio paese la pena detentiva inflitta in un altro Stato, e ciò non solo per ragioni di carattere umanitario, ma anche per l'indubbio vantaggio che il trasferimento dell'esecuzione della pena comporta sotto il profilo del reinserimento sociale.

La mancanza delle disposizioni di legge necessarie per dare concreta attuazione, nel nostro ordinamento, alle previsioni delle suddette convenzioni ha peraltro impedito finora il deposito degli strumenti di ratifica. È stato pertanto predisposto dal Governo il disegno di legge in esame, contenente le disposizioni essenziali per dare esecuzione agli accordi, che prende le mosse dalla discussione di un altro provvedimento governativo di portata molto più ampia, all'esame della Commissione giustizia del Senato con il n. 774, la cui complessità rendeva impossibile sia una rapida definizione delle norme sia uno stralcio di quelle che potevano essere ritenute immediatamente necessarie al fine di dare corso all'esecuzione dei trattati internazionali in tema di trasferimento delle persone condannate.

Le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge sono, dunque, molto complesse e varie.

Il provvedimento è suddiviso in quattro titoli, di cui i primi due corrispondenti ai citati strumenti internazionali ed il terzo contenente le norme di attuazione della Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente.

Nel testo sono disciplinati, con riferimento ai singoli tre accordi internazio-

nali, la procedura per il riconoscimento della sentenza straniera, i presupposti che ne condizionano il riconoscimento, i criteri di determinazione della pena, la competenza in ordine all'esecuzione e la disciplina dell'immunità.

Per quanto attiene, invece, all'esecuzione all'estero delle sentenze italiane, è prescritta l'acquisizione preliminare del parere favorevole della corte d'appello, nonché del consenso del condannato; vengono disciplinati altresì gli effetti dell'esecuzione.

Sottolineato che nella redazione delle norme ci si è attenuti il più fedelmente possibile alle corrispondenti previsioni del nuovo codice di procedura penale, faccio presente, per dovere di completezza, che nel corso dell'esame effettuato dalla Commissione giustizia del Senato sono stati avanzati dubbi in generale in ordine alla scelta, compiuta dal disegno di legge, di far ricorso all'istituto del riconoscimento delle sentenze penali straniere, ed in particolare in ordine al contenuto dell'articolo 2, che introduce, oltre a quelle previste dalla Convenzione europea, ulteriori condizioni per attivare la procedura di riconoscimento della sentenza ed il conseguente trasferimento del detenuto; si è osservato come in particolare le condizioni richieste dall'originaria lettera *b*) di tale articolo relative al rispetto dei diritti della difesa e del principio di imparzialità potessero, in taluni casi, rappresentare un impedimento alla piena attuazione dei principi delle convenzioni concernenti l'esecuzione delle sentenze penali ed il trasferimento dei condannati.

Su tali rilievi, avanzati in particolare dal senatore Battello, ha convenuto il Governo, che si è dichiarato favorevole alla soppressione della lettera *b*), che è stata quindi operata dalla Commissione.

Posto che con il disegno di legge in esame si dà in pratica un'anticipata esecuzione alla nuova disciplina del riconoscimento delle sentenze penali straniere delineata dagli articoli 730 e seguenti del nuovo codice di procedura penale, con una notevole espansione della portata

della norma rispetto all'attuale articolo 12 del codice penale, nel corso del dibattito svoltosi presso la Commissione giustizia del Senato è stata altresì prospettata dal senatore Vitalone l'eventualità di inserire una clausola limitativa della vigenza della norma di cui all'articolo 2 del disegno di legge che faccia riferimento, come termine finale, all'entrata in vigore del codice stesso una volta decorsa la *vacatio legis*.

Ciò in considerazione del fatto che la disciplina dettata dall'articolo 2 del disegno di legge in esame, qualora non fosse sottoposta a limiti temporali di operatività, resterebbe inserita nell'ordinamento come una legge speciale, per giunta posteriore rispetto al nuovo codice di rito.

Tale osservazione, tuttavia, non è stata formalizzata in un emendamento in considerazione dell'imminente entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale; infatti, dopo un congruo periodo di sperimentazione sarà possibile valutare la necessità di procedere ad un coordinamento tra le norme del disegno di legge e quelle del nuovo codice. Si tratta di una soluzione che personalmente condivido, pur con qualche perplessità.

In conclusione, considerato che il deposito degli strumenti di ratifica della Convenzione europea di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate e dell'analogo trattato concluso con il Governo del Regno di Thailandia è reso urgente dalla situazione in cui si trovano i cittadini italiani condannati all'estero, i quali non possono fruire di un trattamento penitenziario ispirato ai principi costituzionali, raccomando alla Commissione la sollecita approvazione del disegno di legge n. 3806 nel testo pervenuto dal Senato.

Desidero, inoltre, ricordare che la ratifica della Convenzione di Strasburgo è circondata da molte attese, come testimoniano numerose lettere inviate al presidente della nostra Commissione da alcuni connazionali detenuti a Marsiglia, ad Ajaccio e negli Stati Uniti (è noto a tutti, in proposito, il caso Baraldini).

Inoltre, il Ministero degli esteri ha più volte evidenziato la necessità di procedere al deposito degli strumenti di ratifica entro il 30 giugno prossimo affinché la Convenzione possa entrare in vigore, per l'Italia, dal 1° ottobre 1989. Finora il deposito stesso non è stato effettuato su espressa richiesta del Ministero di grazia e giustizia, che non ha ritenuto possibile rendere esecutiva la Convenzione in assenza di un'apposita norma legislativa, che oggi ci accingiamo ad introdurre.

Per tali ragioni propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge n. 3806 nel testo pervenuto dal Senato, senza apportarvi alcuna modifica, al fine di rendere possibile l'immediata entrata in vigore della suddetta Convenzione.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero innanzitutto ringraziare l'onorevole Fumagalli Carulli per la relazione svolta, nel corso della quale ha evidenziato non solo i principi ispiratori del disegno di legge, ma anche l'unico motivo di perplessità suscitato da quest'ultimo, consistente nella soppressione dell'originaria lettera *b*) dell'articolo 2, soprattutto in considerazione del fatto che il provvedimento si propone di ottenere un migliore trattamento per i detenuti italiani all'estero. Tale soppressione è stata approvata all'unanimità al Senato con il consenso del Governo, che aveva considerato valida la proposta in tal senso avanzata dal senatore Battello.

Inoltre, il relatore ha illustrato il quadro generale in cui si inserisce il provvedimento in esame, nonché le ragioni della sua urgenza, ragioni confermate anche dal fatto che la Conferenza dei capigruppo ne ha autorizzato l'esame da parte della Commissione giustizia nonostante la crisi di Governo. Pertanto, se si pervenisse ad una rapida approvazione del disegno di legge in discussione, si potrebbe procedere agli adempimenti di carattere internazionale necessari per rendere operativa una Convenzione giustamente invocata da più parti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO I

NORME DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

ART. 1.

1. Ai fini dell'esecuzione della pena in Italia nei casi di applicazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, il Ministro di grazia e giustizia richiede il riconoscimento della sentenza penale straniera. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario competente ai fini della iscrizione, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette, inoltre, la domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione.

2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Si applicano le disposizioni stabilite nel secondo e terzo comma dell'articolo 674 del codice di procedura penale.

(È approvato).

ART. 2.

1. Alla sentenza penale straniera è dato riconoscimento se ricorrono, oltre

quelle previste dalla Convenzione, le seguenti condizioni:

a) la sentenza non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

b) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;

c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non è in corso nello Stato procedimento penale.

(È approvato).

ART. 3.

1. Con la sentenza di riconoscimento la corte di appello determina, sulla base della pena stabilita nella sentenza straniera, la pena, prevista dalla legge italiana, che deve essere ancora eseguita.

2. Nel determinare la pena, la corte di appello applica i criteri previsti nell'articolo 10 della Convenzione.

3. Quando l'entità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale.

(È approvato).

ART. 4.

1. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.

2. Il condannato trasferito in applicazione della Convenzione non può essere né estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.

(È approvato).

ART. 5.

1. L'esecuzione all'estero di una sentenza di condanna non è ammessa se non vi è stata deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro di grazia e giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti alla corte di appello.

2. Il consenso del condannato è prestato davanti al magistrato di sorveglianza o al pretore del luogo ove il condannato si trova, ovvero davanti alla corte di appello che procede. L'autorità giudiziaria accerta che il consenso sia prestato volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

3. Si applicano le disposizioni stabilite nel secondo comma dell'articolo 674 del codice di procedura penale.

(È approvato).

ART. 6.

1. L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nell'altro Stato e per tutta la durata della medesima.

2. La pena non può essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dell'altro Stato, essa è stata interamente espiata.

(È approvato).

TITOLO II

NORME DI ATTUAZIONE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE PENALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA, FIRMATO A BANGKOK IL 28 FEBBRAIO 1984

ART. 7.

1. Ai fini dell'applicazione del Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sen-

tenze penali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984, si osservano le disposizioni degli articoli 1 e 2, dell'articolo 3, comma 1, e degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

2. Quando l'esecuzione in Italia di una sentenza penale thailandese comporta l'applicazione della liberazione condizionale o di altra misura analoga disposta dalle autorità thailandesi, la corte di appello la converte in una misura prevista dalla legge italiana che, per quanto possibile, corrisponda a quella convertita; in ogni caso non deve essere aggravato il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti thailandesi.

3. Il riconoscimento di una sentenza penale thailandese per l'esecuzione della pena in Italia e l'esecuzione in Thailandia di una sentenza penale italiana sono subordinati alla condizione che il condannato abbia prestato il suo consenso volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche dello stesso.

(È approvato).

TITOLO III

NORME DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SORVEGLIANZA DELLE PERSONE CONDANNATE O LIBERATE CONDIZIONALMENTE

ART. 8.

1. Ai fini dell'esecuzione della sentenza di condanna nei casi di applicazione della Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964, si osservano, anche per quanto concerne il titolo II della Convenzione, le disposizioni degli articoli 1 e 2 e degli articoli 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 1 e 3, della presente legge.

(È approvato).

ART. 9.

1. Agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione, il riconoscimento della sentenza straniera non è ammesso soltanto nei casi previsti dalle lettere b) e d).

2. La corte d'appello che delibera il riconoscimento invia gli atti al magistrato di sorveglianza per la determinazione delle misure di sorveglianza ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione. Si osservano le disposizioni degli articoli 71, 71-bis, 71-ter e 71-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354.

3. Quando la sentenza straniera è stata riconosciuta, il condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze. Tuttavia, nei casi di applicazione del titolo II della Convenzione, il condannato, a seguito della decisione prevista nell'articolo 15 della Convenzione stessa, può essere estradato verso lo Stato che ha pronunciato la sentenza di condanna o, se l'estradizione non è concessa, essere di nuovo sottoposto a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto.

(È approvato).

TITOLO IV

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali » *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (3806):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alagna, Bargone, Battaglia Pietro, Binetti, Carelli, Casini Carlo, Cecchetto Coco, Ciconte, Del Pennino, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Fumagalli Carulli, Gargani, Maceratini, Mastrantuono, Mellini, Nicotra, Nucci Mauro, Orlandi, Paganelli, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Rognoni, Russo Raffaele, Vairo e Violante.

La seduta termina alle 13,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 5 luglio 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO